



TRIBUNALE DI PESARO

DECRETO

Il Giudice,

letto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Giuseppina Diotallevi ai sensi degli artt. 67 e ss cod. crisi in data 06.08.2025;

rilevato che la parte ricorrente pare rispondere alla definizione di consumatore fornita oggi dall'art. 2 co. 1 lett. e) cod. crisi;

rilevato che non paiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 cod. crisi;

rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso riporta gli elementi indicati dall'art. 68 cod. crisi;

rilevato che viene richiesta l'adozione di misure protettive e cautelari consistenti:

- nel divieto di avviare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della debitrice (con l'eccezione dell'esecuzione Rge n. 51/17 e di quella ad essa riunita per cui è richiesta la prosecuzione) nonché di acquisire diritti di prelazione da parte di creditori aventi titolo e causa anteriore;

rilevato che le misura protettive devono essere strettamente funzionali a garantire la fattibilità del piano e, nel caso di specie, tale profilo ricorre (considerando che parte del patrimonio immobiliare è previsto sia oggetto di liquidazione);

rilevato che non si presentano icu oculi profili di inammissibilità;

rilevato che eventuali profili di sconvenienza del piano – e quindi l'esistenza concreta e puntuale di prospettive migliori in sede di liquidazione controllata - debbono essere segnalati, ove presenti, dai creditori interessati in sede di osservazioni;

rilevato, pertanto, che non paiono esservi patenti profili di inammissibilità in grado di condurre all'arresto immediato del procedimento;

p.q.m.



(-) dichiara aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Giuseppina Diotallei nata a Orciano di Pesaro (PU) il 18.02.1962 e residente in Terre Roveresche (PU) in via [REDACTED];

(-) dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto nell'apposita area web del Tribunale a cura dell'OCC già nominato;

(-) dispone che l'OCC provveda inoltre:

- a dare comunicazione della suddetta proposta e del decreto entro 30 giorni a tutti i creditori;
- ad invitare i suddetti creditori a comunicare allo stesso OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertenza che – in caso contrario – ogni comunicazione verrà eseguita ai sensi dell'art. 10 co. 3 cod. crisi;

(-) dispone che, nei venti giorni successivi alla comunicazione della proposta, ogni creditore possa presentare osservazioni, mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo dell'OCC che questi indicherà loro in occasione della comunicazione della proposta;

(-) dispone che l'OCC, entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al pt che precede, sentito il debitore riferisca - con facoltà di proporre le modifiche al piano ove ritenute necessarie - l'esito al giudice;

(-) ricorda che non opera la sospensione feriale dei termini (vd. art. 9 cod. crisi);

(-) dispone il divieto di avviare azioni esecutive e/o cautelari sui beni che costituiscono il patrimonio della debitrice, salve le eccezioni indicate nel ricorso nonché il divieto di acquisizione di cause di prelazione sul patrimonio della stessa.

Pesaro, il 11.08.2025

Il Giudice

